

Termine d'opposizione: 19 gennaio 1966

Legge federale su l'imposta preventiva

(Del 13 ottobre 1965)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 41 bis, capoverso 1, lettere a e b, capoversi 2 e 3, della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 18 ottobre 1963¹,

decreta:

Introduzione

Art. 1

A. Oggetto
della legge

¹ La Confederazione riscuote un'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili, sulle vincite alle lotterie e sulle prestazioni d'assicurazione; nei casi previsti dalla legge, la notifica della prestazione imponibile sostituisce il pagamento dell'imposta.

² L'imposta preventiva è rimborsata al beneficiario della prestazione decurtata dell'imposta, in conformità della presente legge, dalla Confederazione o, a carico di questa, dal Cantone.

Art. 2

B. Provvigione
dei Cantoni

¹ Il sei per cento del prodotto netto dell'imposta preventiva è devoluto ai Cantoni. Esso vien ripartito fra i Cantoni in proporzione al numero della popolazione residente accertato dall'ultimo censimento.

² Si considera ultimo censimento quello i cui risultati sono omologati il 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce la ripartizione.

¹ FF 1963, 1541.

Art. 3

¹ Ciò che la presente legge assoggetta all'imposta preventiva, o che dichiara esente, non può essere gravato di imposte cantonali o comunali dello stesso genere; il Tribunale federale giudica come istanza unica le contestazioni relative a questa disposizione (art. 111, lett. a, della legge federale sull'organizzazione giudiziaria, del 16 dicembre 1943 ¹).

C. Relazione
con il diritto
cantonale

² L'uso di documenti in una procedura di applicazione della presente legge non implica l'obbligo di pagare tasse di bollo cantonali.

Capo primo

Riscossione dell'imposta preventiva

Art. 4

¹ L'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto gli interessi, le rendite, le parti di utile e tutti gli altri redditi:

A. Oggetto
dell'imposta
I. Redditi
di capitali
mobili
1. Norma

- a. da obbligazioni, da cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, rilasciate da una persona domiciliata in Svizzera, da averi iscritti nel libro del debito pubblico;
- b. da azioni, quote sociali e buoni di godimento emessi da società anonime, a garanzia limitata o cooperative svizzere;
- c. da quote in fondi di investimento o in patrimoni dello stesso genere, emesse da una persona domiciliata in Svizzera o da una persona domiciliata all'estero unitamente a una persona domiciliata in Svizzera;
- d. da averi di clienti presso banche e casse di risparmio svizzere.

² Il trasferimento all'estero della sede di una società anonima, di una società a garanzia limitata o di una società cooperativa è fiscalmente equiparato ad una liquidazione della società; questa disposizione si applica per analogia ai fondi di investimento.

Art. 5

¹ Non sono soggetti all'imposta preventiva:

- a. le riserve e gli utili di una società anonima, di una società a garanzia limitata o di una società cooperativa, che all'atto della fusione, della trasformazione o della scissione

2. Eccezioni

¹ CS 3, 499 (A VII A).

sono trasferiti nelle riserve della società svizzera che ne risulta;

- b. i profitti di capitale conseguiti in un fondo di investimento e i versamenti di capitale fatti dagli acquirenti di quote, se la loro distribuzione avviene mediante cedola separata;
- c. gli interessi dei libretti di risparmio o di deposito nominativi e dei depositi di risparmio nominativi, se l'importo degli interessi non eccede per un anno civile 50 franchi;
- d. gli interessi dei depositi destinati a costituire ed alimentare averi per il caso di sopravvivenza o di morte presso istituti, casse e altri enti aventi per scopo l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidità, i superstiti, o la previdenza sociale.

² L'ordinanza d'esecuzione può prescrivere in modo generale che siano addizionati gli interessi di diversi libretti di risparmio o di deposito e di depositi di risparmio, che un medesimo creditore o una medesima persona avente diritto di disporre possiede presso la stessa banca o cassa di risparmio; l'Amministrazione federale delle contribuzioni può disporre che si proceda, nel caso singolo, a tale cumulo, se vi è manifesto abuso.

Art. 6

II. Vincite alle lotterie

¹ L'imposta preventiva sulle vincite alle lotterie ha per oggetto i premi in denaro di più di 50 franchi effettivamente versati da lotterie organizzate in Svizzera.

² Sono equiparate alle lotterie le scommesse professionalmente organizzate e le altre operazioni affini (sport-toto, ecc.).

Art. 7

III. Prestazioni d'assicurazione

1. Norma

¹ L'imposta preventiva sulle prestazioni d'assicurazione ha per oggetto le prestazioni in capitale da assicurazioni sulla vita, le rendite vitalizie e le pensioni, se l'assicurazione fa parte del portafoglio svizzero dell'assicuratore e se, al verificarsi dell'evento assicurato, lo stipulante o un avente diritto è domiciliato in Svizzera.

² Il trasferimento di un'assicurazione da un portafoglio svizzero a un portafoglio estero o la cessione di diritti provenienti da un'assicurazione da parte di una persona domiciliata in Svizzera ad una persona domiciliata all'estero sono fiscalmente equiparati al versamento della prestazione assicurata.

³ È pure considerato prestazione in capitale da assicurazioni sulla vita ogni versamento di averi, nel senso dell'articolo

5, capoverso 1, lettera *d*, qualunque sia il motivo del versamento.

Art. 8

¹ Sono esentate dall'imposta preventiva:

- a. le prestazioni in capitale, se il totale delle prestazioni provenienti dalla medesima assicurazione non supera 5000 franchi;
- b. le rendite e le pensioni, se il loro ammontare, comprese le indennità supplementari, non supera 500 franchi l'anno;
- c. le prestazioni previste dalle leggi federali del 20 dicembre 1946¹ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e del 19 giugno 1959² su l'assicurazione per l'invalidità.

2. Eccezioni

² L'ordinanza d'esecuzione può prescrivere, a titolo generale, che vengano cumulate le prestazioni in capitale o le rendite e le pensioni di un medesimo assicuratore su una medesima persona; l'Amministrazione federale delle contribuzioni può disporre che si proceda, nel caso singolo, a tale cumulo, se vi è manifesto abuso.

Art. 9

¹ Si considera domiciliato in Svizzera chiunque vi ha il domicilio, vi dimora durevolmente, vi ha la sede statutaria o è iscritto come impresa nel registro di commercio svizzero; sono pure considerate domiciliate in Svizzera, ai termini dell'articolo 4, le persone giuridiche o le società commerciali senza personalità giuridica la cui sede statutaria si trova all'estero, ma che di fatto hanno la direzione e svolgono un'attività in Svizzera.

IV. Definizioni

² Si considera banca o cassa di risparmio chiunque offre pubblicamente di accettare denari fruttiferi o accetta in modo continuo denari dietro interesse; non si considerano tali, invece, le associazioni di risparmio che accettano versamenti soltanto dai loro membri e le casse di risparmio aziendali che ammettono come depositante soltanto il personale dell'impresa, se queste associazioni o casse impiegano i depositi esclusivamente all'acquisto di valori il cui reddito è soggetto all'imposta preventiva.

³ Le disposizioni della presente legge, quando trattano di fondi di investimento, si applicano per analogia agli altri patrimoni dello stesso genere e, quando trattano di direzione del

¹ CS 8, 437 (A XV B 1 a).

² RU 1959, 845 (A XV B 1 b).

fondo o di banca depositaria, si applicano per analogia a tutte le persone che esercitano queste funzioni.

Art. 10

B. Obbligazione fiscale
I. Contribuente

¹ L'obbligazione fiscale spetta al debitore della prestazione imponibile.

² Quando trattasi di fondi di investimento, soggetto fiscale è la direzione del fondo. Se essa si trova all'estero, la banca depositaria in Svizzera la sostituisce. Se l'una e l'altra si trovano all'estero, la persona domiciliata in Svizzera che ha emesso unitamente a loro le quote è responsabile in loro vece; con questa persona è responsabile in solido chiunque presta in Svizzera la sua opera come ufficio di pagamento, per l'imposta sui redditi che riversa.

Art. 11

II. Modo di esecuzione

¹ L'obbligazione fiscale è soddisfatta, conformemente alle disposizioni che seguono, sia col pagamento dell'imposta (art. 12 e segg.), sia con la notifica della prestazione imponibile (art. 19 e 20).

² L'ordinanza d'esecuzione stabilisce a quali condizioni l'imposta preventiva non è riscossa sui redditi fruttati da quote in fondi di investimento, qualora venga presentata una dichiarazione bancaria (affidavit).

Art. 12

III. Pagamento dell'imposta
1. Nascita del credito fiscale

¹ Per i redditi di capitali mobili e le vincite alle lotterie, il credito fiscale sorge alla scadenza della prestazione imponibile. La capitalizzazione d'interessi o la decisione di trasferire la sede all'estero (art. 4, cpv. 2), implica il sorgere del credito fiscale.

² Per le prestazioni d'assicurazione, il credito fiscale sorge all'atto del versamento della prestazione.

³ Se, per ragioni dipendenti dalla sua persona, il debitore non è in grado di eseguire la prestazione imponibile alla sua scadenza, il credito fiscale sorge soltanto alla data alla quale è rinviato il pagamento della prestazione stessa, o di quella sostitutiva, e in ogni caso all'atto dell'esecuzione effettiva.

Art. 13

2. Aliquota

L'imposta preventiva è:

- a. il 30 per cento della prestazione imponibile, per i redditi di capitali mobili e le vincite alle lotterie;

- b. il 15 per cento per le rendite vitalizie e le pensioni;
- c. l'8 per cento per le altre prestazioni d'assicurazione.

Art. 14

¹ L'imposta preventiva va dedotta all'atto del pagamento, 3. Traslazione della girata, dell'accreditamento o del computo della prestazione imponibile, senza riguardo alla persona del beneficiario; ogni convenzione in contrario è nulla.

² Il contribuente deve dare al beneficiario i dati necessari per consentirgli l'esercizio del diritto al rimborso e, su sua richiesta, rilasciare un'attestazione in merito.

Art. 15

¹ Sono solidalmente responsabili con il contribuente:

- a. per l'imposta preventiva dovuta da una persona giuridica o da una società commerciale senza personalità giuridica che vengono sciolte: le persone incaricate della liquidazione, sino a concorrenza del ricavato della liquidazione;
- b. per l'imposta preventiva dovuta da una persona giuridica che trasferisce la sede all'estero: gli organi della persona giuridica, sino a concorrenza del suo patrimonio netto.

4. Responsabilità solidale

² Le persone designate al capoverso 1 rispondono soltanto dei crediti d'imposta, degli interessi e delle spese, che sorgono, sono fatti valere dall'autorità o scadono sotto la loro gestione; la loro responsabilità si estingue se provano di aver fatto tutto quanto era in loro potere per giungere all'accertamento e all'adempimento del credito fiscale.

³ La persona solidalmente responsabile ha i medesimi diritti e doveri procedurali del contribuente.

Art. 16

¹ L'imposta preventiva scade:

- a. sugli interessi delle obbligazioni di cassa e degli averi di clienti presso banche o casse di risparmio svizzere: 30 giorni dopo la fine di ogni trimestre commerciale, per gli interessi maturati nel corso dello stesso;
- b. sui redditi dei certificati di quota in società cooperative: nel momento stabilito dall'ordinanza d'esecuzione;
- c. sugli altri redditi di capitali mobili e sulle vincite alle lotterie: 30 giorni dopo che è sorto il credito fiscale (art. 12);

5. Scadenza; interessi di mora

d. sulle prestazioni d'assicurazione: 30 giorni dopo la fine di ogni mese, per le prestazioni eseguite nel corso dello stesso.

² Sulle imposte scadute, ma non ancora pagate entro 15 giorni dall'intimazione di una diffida ufficiale, è dovuto un interesse a contare dalla data della diffida; il tasso dell'interesse è stabilito dal Dipartimento delle finanze e delle dogane.

³ Se il debitore è dichiarato fallito, o se trasferisce il domicilio o il luogo di soggiorno all'estero, l'imposta scade all'atto di tale dichiarazione o trasferimento.

Art. 17

6. Estinzione
del credito
fiscale

¹ Il credito fiscale si prescrive in cinque anni, a contare dalla fine dell'anno civile in cui è sorto (art. 12).

a. Prescrizione

² La prescrizione non decorre, o rimane sospesa, fintanto che il credito fiscale è cautelato da una garanzia o fintanto che nessuna delle persone tenute al pagamento ha il domicilio in Svizzera.

³ La prescrizione è interrotta ogni volta che una persona tenuta al pagamento riconosce il credito fiscale e ogni volta che un atto ufficiale inteso ad esigerlo è notificato a una persona tenuta al pagamento. Un nuovo termine di prescrizione comincia a decorrere ad ogni interruzione.

⁴ La sospensione e l'interruzione hanno effetto nei confronti di tutte le persone tenute al pagamento.

Art. 18

b. Condono

Il credito fiscale, sorto in seguito ad avvaloramento di diritti di partecipazione ammortati a scopo di risanamento o in seguito a riscatto di buoni di godimento emessi in occasione di un risanamento, può essere condonato, in quanto il pagamento dell'imposta abbia delle conseguenze particolarmente gravose per il beneficiario della prestazione imponibile.

Art. 19

IV. Notifica
sostitutiva
del pagamento
dell'imposta

1. Per le prestazioni d'assicurazione

¹ L'assicuratore deve soddisfare all'obbligazione fiscale con la notifica della prestazione d'assicurazione imponibile, a meno che, prima del versamento, lo stipulante o un avente diritto non gli comunichi, per iscritto, di opporsi alla notifica.

² Se l'imposta preventiva che l'assicuratore deve pagare per effetto dell'opposizione è maggiore della prestazione an-

cora da versare, l'opposizione alla notifica è valida soltanto se l'opponente rimborsa la differenza all'assicuratore.

³ Le notifiche devono essere fatte per iscritto all'Amministrazione federale delle contribuzioni nei 30 giorni successivi alla fine di ogni mese in cui sono state eseguite le prestazioni.

Art. 20

Qualora il pagamento dell'imposta sul reddito di capitali mobili causi complicazioni inutili o rigori manifesti, il contribuente può essere autorizzato a soddisfare alla sua obbligazione fiscale mediante la notifica della prestazione imponibile; l'ordinanza determina i casi nei quali tale procedura è ammessa.

2. Per i redditi di capitali mobili

Capo secondo

Rimborso dell'imposta preventiva

Art. 21

¹ L'avente diritto, inteso nel senso degli articoli da 22 a 28, può chiedere il rimborso dell'imposta preventiva ritenuta a suo carico dal debitore:

- a. per l'imposta sui redditi di capitali mobili: se al momento della scadenza della prestazione imponibile aveva il diritto di godimento sui valori patrimoniali che hanno fruttato il reddito imponibile;
- b. per l'imposta sulle vincite alle lotterie: se al momento della estrazione era proprietario del biglietto della lotteria.

² Il rimborso non è ammesso quando la sua concessione consentirebbe d'eludere un'imposta.

³ Se circostanze speciali lo giustificano (operazioni di borsa e simili), l'ordinanza d'esecuzione può disciplinare il diritto al rimborso in deroga al capoverso 1.

A. Rimborso dell'imposta sui redditi di capitali mobili e sulle vincite alle lotterie
I. Condizioni generali del diritto al rimborso

Art. 22

¹ Le persone fisiche hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva, se alla scadenza della prestazione imponibile avevano il domicilio in Svizzera.

² L'ordinanza d'esecuzione disciplina il diritto al rimborso delle persone fisiche che, per il semplice fatto di soggiornare in Svizzera, sono tenute a pagare imposte federali, cantonali e

II. Aventi diritto
1. Persone fisiche
a. Diritto al rimborso

comunali sul reddito o sulla sostanza; essa può prevedere il rimborso anche in altri casi, se circostanze speciali lo giustificano.

Art. 23

b. Perdita del diritto

Chiunque, contrariamente alle prescrizioni di legge, non dichiara alle autorità fiscali competenti un reddito colpito dalla imposta preventiva, o la sostanza da cui esso proviene, perde il diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta da questo reddito.

Art. 24

2. Persone giuridiche, aziende, ecc.
a. Diritto al rimborso

¹ La Confederazione, i Cantoni e i Comuni, ed anche i loro stabilimenti, le loro aziende e i fondi speciali posti sotto la loro amministrazione, hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva, se i valori che hanno fruttato il reddito imponibile figurano nei conti.

² Le persone giuridiche e le società commerciali senza personalità giuridica hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva, se alla scadenza della prestazione imponibile avevano la sede in Svizzera.

³ Le imprese straniere tenute a pagare imposte cantonali o comunali sul reddito o sul patrimonio di una loro stabile organizzazione in Svizzera, hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta dal reddito fruttato da questo patrimonio aziendale.

⁴ Gli enti e le istituzioni, senza scopo di lucro, stabiliti all'estero, hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta dal reddito della sostanza esclusivamente destinata al culto, all'istruzione o ad altri scopi di pubblica utilità, a favore degli Svizzeri all'estero.

⁵ L'ordinanza d'esecuzione disciplina il diritto al rimborso spettante ad unioni di persone o a masse patrimoniali che non hanno la personalità giuridica, ma che dispongono di un'organizzazione propria e svolgono la loro attività in Svizzera o vi sono amministrate.

Art. 25

b. Perdita del diritto

¹ Le persone giuridiche, le società commerciali senza personalità giuridica e le imprese straniere che hanno una stabile organizzazione in Svizzera (art. 24, cpv. 2, 3 e 4), le quali non registrano regolarmente nei loro libri di commercio come reddito i proventi colpiti dall'imposta preventiva, perdono il diritto al rimborso dell'imposta dedotta da questi proventi.

² Quando circostanze particolari lo giustificano (nel caso di azioni gratuite e simili), l'ordinanza d'esecuzione può consentire eccezioni all'esigenza posta dal capoverso 1 relativamente alla registrazione come reddito dei proventi gravati dell'imposta preventiva.

Art. 26

La direzione del fondo o la banca depositaria che paga l'imposta preventiva sui redditi fruttati da quote in un fondo di investimento (art. 10, cpv. 2) ha diritto, per conto del fondo, al rimborso dell'imposta preventiva ritenuta a carico del fondo; l'articolo 25 è applicabile per analogia.

3. Fondi di investimento

Art. 27

I portatori, domiciliati all'estero, di quote in fondi di investimento hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta dal reddito fruttato dalle quote, a condizione che almeno l'80 per cento del reddito provenga da fonte estera.

4. Portatori stranieri di quote in un fondo di investimento

Art. 28

¹ Gli Stati esteri hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta dagli interessi fruttati da averi da essi depositati presso banche svizzere ad uso esclusivo delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari.

5. Stati esteri organizzazioni internazionali, diplomatici, ecc.

² Le organizzazioni internazionali e i loro funzionari stabiliti in Svizzera, le persone appartenenti alle missioni diplomatiche accreditate presso la Confederazione, i consoli di carriera e i funzionari consolari di carriera, hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva se, alla scadenza della prestazione imponibile, le disposizioni di legge, le convenzioni o l'uso li esentano dal pagare imposte cantionali su titoli e averi in banca, e sul reddito fruttato da questi valori.

³ L'imposta preventiva non è rimborsata allo Stato estero che non concede la reciprocità, nè alle persone appartenenti alle sue rappresentanze diplomatiche e consolari.

Art. 29

¹ Il diritto al rimborso dell'imposta preventiva va fatto valere con istanza scritta all'autorità competente.

III. Esercizio del diritto al rimborso

² L'istanza può essere presentata al più presto dopo la fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile.

1. Istanza

³ L'istanza può essere presentata prima quando si diano motivi importanti (cessazione prima del tempo dell'assoggettamento in seguito a partenza per l'estero, matrimonio, morte, scioglimento di una persona giuridica, fallimento, ecc.) o conseguenze particolarmente rigorose.

⁴ I Cantoni possono prevedere il rimborso provvisorio dell'imposta preventiva senza previa istanza, alle condizioni stabilite dal Consiglio federale.

Art. 30

2. Autorità competenti

¹ Le persone fisiche devono presentare l'istanza di rimborso alle autorità fiscali del Cantone in cui erano domiciliate all'inizio dell'anno civile successivo a quello in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile.

² Le persone giuridiche, le società commerciali senza personalità giuridica e tutti gli altri aventi diritto che non sono menzionati nel capoverso 1 devono presentare l'istanza di rimborso all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

³ Se le circostanze lo giustificano, il Consiglio federale può disciplinare differentemente la competenza.

Art. 31

IV. Modo del rimborso

¹ I Cantoni rimborsano di regola l'imposta preventiva mediante computo sulle imposte cantonali e comunali dovute dall'istante, il soprappiù in contanti; essi possono prevedere nelle loro disposizioni d'esecuzione il rimborso integrale in contanti.

² Le imposte cantonali e comunali sulle quali l'imposta preventiva è computata, conformemente al capoverso 1, sono designate nelle disposizioni d'esecuzione cantonali.

³ Se l'istanza di rimborso è presentata con la dichiarazione di imposta cantonale, o entro un termine da stabilirsi dal Cantone quando una tale dichiarazione non deve essere consegnata, il computo si opera sulle imposte cantonali e comunali da pagarsi nello stesso anno.

⁴ Gli importi da computare o da rimborsare non fruttano interesse.

Art. 32

V. Estinzione del diritto al rimborso per decorrenza del termine

¹ Il diritto al rimborso si estingue se l'istanza non è presentata nei tre anni successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile.

² Se l'imposta preventiva è pagata e trasferita soltanto in forza di una contestazione fatta dall'Amministrazione federale delle contribuzioni e se il termine stabilito dal capoverso 1 è trascorso, o se non rimangono almeno 60 giorni da quello del pagamento sino alla decorrenza del termine, un nuovo termine di 60 giorni per presentare l'istanza decorre dal pagamento dell'imposta.

Art. 33

¹ Il beneficiario di una prestazione d'assicurazione decurtata dell'imposta preventiva ha diritto al suo rimborso, se presenta l'attestazione della deduzione rilasciatagli dall'assicuratore (art. 14, cpv. 2) e fornisce tutti i dati necessari per consentire alla Confederazione e ai Cantoni di far valere i diritti fiscali relativi all'assicurazione.

B. Rimborso dell'imposta sulle prestazioni d'assicurazione

² Il diritto al rimborso va fatto valere con istanza scritta da presentarsi all'Amministrazione federale delle contribuzioni; il diritto si estingue se l'istanza non è presentata nel termine di tre anni dopo la fine dell'anno civile in cui la prestazione di assicurazione è stata eseguita.

³ Gli articoli 31, capoverso 4, e 32, capoverso 2, sono applicabili.

Capo terzo

Autorità e procedura

Art. 34

¹ L'Amministrazione federale delle contribuzioni emana tutte le istruzioni e prende tutte le decisioni in materia di riscossione e di rimborso dell'imposta preventiva, che non sono espressamente riservate ad un'altra autorità.

A. Autorità
I. Organizzazione
1. Amministrazione federale delle contribuzioni

² In quanto il rimborso dell'imposta preventiva sia di competenza dei Cantoni, l'Amministrazione federale delle contribuzioni vigila che le prescrizioni federali siano applicate in modo uniforme.

Art. 35

¹ L'organizzazione e la gestione delle autorità cantonali incaricate di applicare la presente legge sono disciplinate dal diritto cantonale, riservato il diritto federale.

2. Autorità cantonali

² Ogni Cantone istituisce una commissione di ricorso, indipendente dall'amministrazione.

³ I Cantoni designano, nelle loro disposizioni d'esecuzione, gli uffici ai quali spetta di rimborsare l'imposta preventiva (uffici cantonali dell'imposta preventiva).

⁴ Le disposizioni cantonali d'esecuzione della presente legge devono essere sottoposte per approvazione al Consiglio federale.

Art. 36

II. Assistenza fra le autorità

¹ Le autorità fiscali dei Cantoni, distretti, circoli, Comuni e l'Amministrazione federale delle contribuzioni si prestano reciproca assistenza nello svolgimento dei loro compiti; esse devono farsi le notificazioni opportune, comunicarsi le informazioni necessarie e concedersi la consultazione degli atti ufficiali, a titolo gratuito.

² Le autorità amministrative della Confederazione e le autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni, diverse da quelle menzionate al capoverso 1, hanno l'obbligo di fornire informazioni all'Amministrazione federale delle contribuzioni, qualora le informazioni domandate possano essere di qualche momento nell'applicazione della presente legge. Un'informazione può essere riusata soltanto se vi ostano interessi pubblici importanti, in particolare la sicurezza interna od esterna della Confederazione o dei Cantoni, oppure se l'informazione intralcia in misura notevole lo svolgimento dei compiti dell'autorità sollecitata. Il segreto postale, telefonico o telegrafico deve essere rispettato.

³ Le controversie sull'obbligo delle autorità amministrative federali di fornire informazioni sono giudicate dal Consiglio federale; quelle sul medesimo obbligo delle autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni sono giudicate dal Tribunale federale, se il Governo cantonale ha respinto la domanda d'informazioni (art. 110 e segg. della legge federale sull'organizzazione giudiziaria).

⁴ Le organizzazioni alle quali sono affidati compiti disciplinati dal diritto pubblico sono, nei limiti di questi compiti, tenute come le autorità a fornire informazioni. Il capoverso 3 è applicabile per analogia.

Art. 37

III. Obbligo del segreto

¹ Chiunque è incaricato di applicare la presente legge, o è chiamato a concorrervi, è tenuto, nei confronti di altri servizi ufficiali e di persone private, a mantenere il segreto su quanto apprende nell'esercizio delle sue funzioni e a riusare la consultazione di atti ufficiali.

² Non vi è obbligo di osservare il segreto d'ufficio:

- a. nel caso di assistenza fra le autorità conformemente all'articolo 36, capoverso 1, e nell'esercizio dell'obbligo di denunciare atti punibili;
- b. nei confronti degli organi giudiziari o amministrativi autorizzati dal Consiglio federale, in genere, o dal Dipartimento federale delle finanze e delle dogane, in casi particolari, a domandare informazioni ufficiali alle autorità incaricate di applicare la presente legge.

Art. 38

¹ Chiunque diviene soggetto dell'imposta preventiva in base alla presente legge ha l'obbligo di annunciarsi come contribuente presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni, senza esservi sollecitato.

B. Procedura
I. Riscossione dell'imposta
1. Iscrizione come contribuente; autoaccertamento

² Il contribuente, alla scadenza dell'imposta (art. 16), è tenuto a presentare spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni il rendiconto prescritto, corredato dei giustificativi, e a pagare in pari tempo l'imposta o a fare la notifica sostitutiva del pagamento (art. 19 e 20).

³ L'imposta sul reddito fruttato dai certificati di quota in società cooperative è accertata e riscossa dall'Amministrazione federale delle contribuzioni; l'ordinanza d'esecuzione ne disciplina la procedura.

Art. 39

¹ Il contribuente deve indicare coscienziosamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni tutti i fatti che possono essere di qualche momento nell'accertamento dell'obbligazione fiscale o delle basi di calcolo dell'imposta; egli è tenuto in particolare a:

2. Obbligo di fornire informazioni

- a. compilare in tutte le loro parti ed esattamente i moduli dei rendiconti e delle dichiarazioni d'imposta e i questionari;
- b. tenere regolarmente i libri di commercio e, su richiesta dell'autorità, presentarli corredati dei giustificativi e di altri documenti.

² La contestazione dell'obbligo di pagare l'imposta preventiva o di presentare la notifica sostitutiva del pagamento non dispensa dall'obbligo di fornire informazioni.

³ Se l'obbligo di fornire informazioni è contestato, l'Amministrazione federale delle contribuzioni prende una decisione,

la quale può essere impugnata con reclamo e ricorso di diritto amministrativo (art. 42 e 43).

Art. 40

3. Verifica

¹ L'Amministrazione federale delle contribuzioni controlla se viene soddisfatto l'obbligo di annunciarsi come contribuente; essa verifica pure i rendiconti, i versamenti dell'imposta e la consegna delle notifiche da farsi conformemente agli articoli 19 e 20.

² L'Amministrazione federale delle contribuzioni, per chiarire la fattispecie, può verificare sul posto i libri di commercio, i giustificativi e gli altri documenti del contribuente.

³ Se risulta che il contribuente non ha soddisfatto agli obblighi di legge, deve essergli data la possibilità di spiegarsi in merito ai fatti contestatigli.

⁴ Se la controversia non può essere composta, l'Amministrazione federale delle contribuzioni prende una decisione.

⁵ Le costatazioni fatte in occasione d'un controllo secondo il primo o il secondo capoverso presso una banca o una cassa di risparmio ai sensi della legge federale dell'8 novembre 1934¹ sulle banche e le casse di risparmio, o presso la Banca nazionale svizzera oppure presso una centrale d'emissione di obbligazioni fondiariae non possono essere utilizzate che per l'applicazione dell'imposta preventiva. Il segreto bancario va rispettato.

Art. 41

4. Decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni

L'Amministrazione federale delle contribuzioni prende tutte le decisioni necessarie per la riscossione dell'imposta preventiva, in particolare quando:

- a. il credito fiscale, la responsabilità solidale o l'obbligo di trasferire l'imposta sono contestati;
- b. in un caso di specie, essa è richiesta di stabilire d'ufficio, a titolo provvisorio, l'obbligazione fiscale, le basi di calcolo dell'imposta, la responsabilità solidale o l'obbligo di trasferire l'imposta;
- c. il contribuente o la persona responsabile in solido non paga l'imposta dovuta secondo il rendiconto.

¹ RU 10, 331.

Art. 42

¹ Le decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni possono essere impugnate con reclamo nel termine di 30 giorni dalla notificazione.

5. Rimedi giuridici
a. Reclamo

² Il reclamo deve essere presentato per iscritto all'Amministrazione federale delle contribuzioni; esso deve contenere delle conclusioni precise e indicare i fatti sui quali è fondato.

³ Se il reclamo è ammissibile l'Amministrazione federale delle contribuzioni riesamina la decisione, senz'essere vincolata alle conclusioni presentate.

⁴ La procedura di reclamo è continuata, anche se il reclamo è ritirato, quando vi sono indizi che fanno supporre che la decisione impugnata non è conforme alla legge.

⁵ La decisione sul reclamo deve essere motivata e indicare i rimedi giuridici.

Art. 43

Le decisioni su reclamo dell'Amministrazione federale delle contribuzioni possono essere impugnate, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, conformemente alla legge federale sull'organizzazione giudiziaria (art. 97 e segg.).

b. Ricorso di diritto amministrativo

Art. 44

¹ Le procedure di riscossione e di reclamo sono, di regola, gratuite.

6. Spese

² Qualunque sia il risultato della procedura, le spese delle indagini possono essere addossate a chiunque le abbia cagionate per colpa propria.

Art. 45

¹ L'esecuzione è promossa se, dopo diffida, il debitore non paga l'imposta, gli interessi e le spese; è riservata l'insinuazione del credito nel fallimento.

7. Esecuzione forzata
a. Esecuzione

² Se il credito fiscale non è ancora accertato con una decisione passata in giudicato, ed è contestato, la sua collocazione definitiva non si opera sino a quando non esista una decisione passata in giudicato.

Art. 46

b. Trasferimento dei diritti di regresso; privilegio nel fallimento

¹ Se il contribuente non ha ancora provveduto a soddisfare all'obbligo di addossare l'imposta al beneficiario, ed è dichiarato fallito, o se, in una esecuzione promossa nei suoi confronti, è chiesto il pignoramento, i diritti di regresso che gli competono passano alla Confederazione, sino a concorrenza dell'imposta non ancora pagata.

² Se, alla dichiarazione del fallimento o all'atto del pignoramento, il contribuente ha già provveduto ad addossare l'imposta al beneficiario, ma non l'ha ancora pagata, il credito fiscale è collocato nella seconda classe, sino a concorrenza dell'ammontare addossato.

Art. 47

c. Garanzie

¹ L'Amministrazione federale delle contribuzioni può esigere garanzie per le imposte, gli interessi e le spese, anche se non siano ancora determinati con decisione passata in giudicato, nè scaduti:

- a. quando l'esazione appare in pericolo;
- b. quando il debitore dell'imposta non ha domicilio in Svizzera o si appresta ad abbandonare il domicilio in Svizzera o prende disposizioni per farsi radiare dal registro di commercio;
- c. quando il debitore dell'imposta è in mora con il pagamento o lo è stato a più riprese.

² La richiesta di garanzie deve indicarne la causa giuridica, l'ammontare da garantire e l'ufficio incaricato di riceverle. Se la richiesta di garanzie si fonda sul capoverso 1, lettera a o b, essa vale come decreto di sequestro, di cui all'articolo 274 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, dell'11 aprile 1889¹. L'azione intesa a revocare il sequestro non è ammessa.

³ Contro la richiesta di garanzie è ammissibile, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 97 e segg. della legge federale sull'organizzazione giudiziaria). Il ricorso non sospende la esecuzione della richiesta.

Art. 48

II. Rimborso dell'imposta
1. Disposizioni generali
a. Obblighi dell'istante

¹ Chiunque chiede il rimborso dell'imposta preventiva deve indicare coscienziosamente all'autorità competente tutti

¹ CS 3, 3 (A V).

i fatti che possono essere di qualche momento nell'accertamento del diritto al rimborso; in particolare, l'istante è tenuto a:

- a. compilare in tutte le loro parti ed esattamente i moduli dell'istanza e i questionari;
- b. fornire, su richiesta dell'autorità, le attestazioni relative alla deduzione dell'imposta (art. 14, cpv. 2) e a presentare i libri di commercio, i giustificativi e altri documenti.

² Se l'istante non soddisfa agli obblighi di fornire informazioni e se il diritto al rimborso non può essere accertato senza le informazioni chieste dall'autorità, l'istanza è respinta.

Art. 49

¹ La persona che ha rilasciato un'attestazione relativa alla deduzione dell'imposta preventiva è tenuta, su richiesta dell'istante, a dargli, ad uso dell'autorità competente, informazioni scritte complementari.

b. Obblighi di terzi

² I soci, i comproprietari e i proprietari di beni indivisi sono tenuti, su richiesta, a fornire all'autorità competente informazioni sul rapporto giuridico che li lega all'istante, in particolare su le sue quote, le sue pretese e i suoi prelevamenti.

³ Se il terzo contesta il suo obbligo di fornire informazioni, l'autorità prende una decisione suscettiva di reclamo e di ricorso.

Art. 50

¹ L'autorità competente è autorizzata a verificare sul posto le informazioni fornite dall'istante, o da terze persone conformemente all'articolo 49, capoverso 2, e, in tale occasione, a prendere visione dei libri di commercio, dei giustificativi e di altri documenti.

c. Potere di verifica

² L'Amministrazione federale delle contribuzioni è inoltre autorizzata a verificare, presso la persona che le ha rilasciate, le attestazioni relative alla deduzione dell'imposta (art. 14, cpv. 2) e le informazioni complementari date (art. 49, cpv. 1). L'articolo 40, capoverso 5, è applicabile.

³ Le autorità cantonali possono, per di più, far uso dei poteri loro conferiti come autorità di tassazione.

Art. 51

¹ L'Amministrazione federale delle contribuzioni deve prendere una decisione se respinge l'istanza, in tutto o in parte, e la controversia non possa essere composta in altro modo.

2. Rimborso da parte della Confederazione

² Ogni rimborso non fondato su una decisione secondo il capoverso 1, è operato con la riserva del controllo successivo del diritto al rimborso; trascorsi tre anni dal rimborso, il controllo può essere operato soltanto in relazione a un procedimento penale.

³ Se dal controllo risulta che il rimborso è stato concesso a torto e se l'istante, i suoi eredi o le persone responsabili in solido rifiutano di restituirne l'ammontare, l'Amministrazione federale delle contribuzioni prende una decisione con la quale ne esige la restituzione.

⁴ Sono applicabili per analogia gli articoli da 42 a 44 sulla procedura di reclamo e di ricorso e sulle spese di procedura, nonché, nel caso del capoverso 3, gli articoli 45 e 47 su l'esecuzione e le garanzie.

Art. 52

3. Rimborso
da parte del
Cantone

a. Decisione
dell'ufficio
cantonale
dell'imposta
preventiva

¹ L'ufficio cantonale dell'imposta preventiva esamina le istanze che gli sono presentate, accerta la fattispecie e prende tutti i provvedimenti necessari a stabilire esattamente il diritto al rimborso.

² Terminata l'indagine, l'ufficio dell'imposta preventiva prende una decisione sul diritto al rimborso; la decisione di rimborso può essere collegata a quella di tassazione.

³ Se l'istanza di rimborso è respinta, in tutto o in parte, la decisione deve essere brevemente motivata.

⁴ Il rimborso concesso dall'ufficio cantonale dell'imposta preventiva è operato con la riserva del controllo successivo del diritto al rimborso da parte dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, conformemente all'articolo 57.

Art. 53

b. Reclamo

¹ La decisione dell'ufficio cantonale dell'imposta preventiva può essere impugnata, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, con reclamo scritto a tale ufficio.

² Le disposizioni degli articoli 42 e 44 sono applicabili per analogia alla procedura di reclamo.

³ L'articolo 55 è riservato.

Art. 54

¹ La decisione sul reclamo presa dall'ufficio cantonale dell'imposta preventiva può essere impugnata per iscritto, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, mediante ricorso alla commissione cantonale di ricorso; il ricorso deve contenere delle conclusioni precise e indicare i fatti sui quali è fondato. L'articolo 55 è riservato.

c. Ricorso alla commissione cantonale di ricorso

² La commissione di ricorso prende i provvedimenti di istruzione necessari; gli articoli da 48 a 50 sono applicabili per analogia.

³ All'Amministrazione federale delle contribuzioni deve essere data la possibilità di partecipare alla procedura e di presentare le sue conclusioni.

⁴ La procedura di ricorso è continuata, anche se il ricorso è ritirato, quando vi sono indizi che fanno supporre che la decisione impugnata non è conforme alla legge, oppure quando l'Amministrazione federale o cantonale delle contribuzioni ha presentato e mantiene le sue conclusioni.

⁵ La commissione di ricorso decide, fondandosi sui suoi accertamenti e senza essere vincolata alle conclusioni presentate.

⁶ La decisione sul ricorso deve essere motivata e indicare i rimedi giuridici; essa è notificata per iscritto alle persone direttamente interessate e alle Amministrazioni cantonale e federale delle contribuzioni.

Art. 55

I Cantoni possono, nelle loro disposizioni d'esecuzione, prescrivere che la procedura di reclamo e la procedura dinanzi alla commissione cantonale di ricorso debbano svolgersi secondo le prescrizioni della procedura cantonale in materia di impugnazione e di controllo delle tassazioni fiscali (anche per quanto riguarda i termini), quando la decisione in merito al diritto al rimborso è collegata a quella di tassazione.

d. Diritto cantonale complementare

Art. 56

La decisione della commissione cantonale di ricorso può essere impugnata, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 97 e segg. della legge sull'organizzazione giudiziaria).

e. Ricorso di diritto amministrativo

Art. 57

C. Regola-
mento dei conti
fra la Con-
federazione e i
Cantoni

I. Rendiconto;
verifica, ridu-
zione

¹ I Cantoni inviano alla Confederazione il rendiconto degli importi dell'imposta preventiva da essi rimborsati.

² L'Amministrazione federale delle contribuzioni verifica i rendiconti dei Cantoni; a tal fine, essa può esaminare ogni documento utile dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni, ed anche, in casi particolari, disporre altre indagini o far uso in proprio dei poteri d'indagine di un ufficio cantonale dell'imposta preventiva.

³ Se dalla verifica risulta che l'ufficio cantonale dell'imposta preventiva ha concesso a torto un rimborso, l'Amministrazione federale delle contribuzioni dispone, a titolo provvisorio, una riduzione corrispondente dell'ammontare che il Cantone esige in uno dei prossimi rendiconti.

⁴ Trascorsi tre anni dalla fine dell'anno civile in cui la decisione di rimborso dell'ufficio cantonale dell'imposta preventiva è passata in giudicato, l'Amministrazione federale delle contribuzioni può disporre la riduzione soltanto in relazione a un procedimento penale.

Art. 58

II. Conse-
guenze della
riduzione

¹ Se, conformemente all'articolo 57, capoverso 3, è stata disposta una riduzione a titolo provvisorio, l'ufficio cantonale dell'imposta preventiva può chiedere a colui che ha beneficiato del rimborso contestato di restituire l'imposta. Il diritto del Cantone alla restituzione si estingue se non è esercitato, mediante decisione, nei sei mesi successivi alla notificazione della riduzione provvisoria.

² La decisione del Cantone in merito all'obbligo di restituire l'imposta può essere impugnata dall'interessato, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, mediante ricorso alla commissione cantonale di ricorso; gli articoli 54 e 56 sono applicabili.

³ Se la decisione sul ricorso accerta che non si dà l'obbligo di restituire l'imposta, la riduzione provvisoria è nulla; se essa lo ammette, in tutto o in parte, la riduzione diviene definitiva nella stessa proporzione.

⁴ Allorchè, senza il consenso dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, l'ufficio cantonale dell'imposta preventiva non provvede a chiedere la restituzione o se, nella sua decisione passata in giudicato, non ha provveduto a chiederla per tutto l'ammontare, la riduzione provvisoria diviene definitiva, a

meno che il Cantone, nei nove mesi dalla notificazione, non la impugni dinanzi al Tribunale federale mediante azione di diritto amministrativo (art. 110 e segg. della legge federale sull'organizzazione giudiziaria).

⁵ La decisione di restituzione presa dall'ufficio cantonale dell'imposta preventiva o dalla commissione cantonale di ricorso è equiparata a una sentenza esecutiva nel senso dell'articolo 80 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.

Art. 59

¹ Una procedura dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o di un'autorità cantonale, conclusasi con una decisione passata in giudicato, può essere riaperta, su richiesta o d'ufficio, quando vengano scoperti fatti o prove nuovi e rilevanti.

D. Revisione delle decisioni

² Trascorsi cinque anni dalla notificazione della decisione, la revisione non può più essere chiesta, nè iniziata.

³ La revisione delle sentenze del Tribunale federale è disciplinata dalla legge federale sull'organizzazione giudiziaria (art. 136 e segg.).

Art. 60

¹ Gli errori di calcolo o di scrittura nelle decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni e delle autorità cantonali o nei rendiconti dei Cantoni di cui all'articolo 57, possono essere rettificati nei tre anni successivi alla notificazione o alla presentazione del rendiconto.

E. Rettificazione delle decisioni e dei rendiconti cantonali

² L'autorità competente prende una decisione suscettiva di reclamo e di ricorso, qualora la controversia non possa essere composta.

Capo quarto

Disposizioni penali

Art. 61

¹ Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, al fine di procacciare un profitto a sè o a un terzo:

- a. sottrae l'imposta preventiva alla Confederazione;
- b. non soddisfa all'obbligo di notificare una prestazione imponibile (art. 19 e 20) o fa una dichiarazione falsa;
- c. ottiene a torto un rimborso dell'imposta preventiva, o un altro profitto fiscale illecito,

A. Infrazioni
I. Sottrazione d'imposta e frode fiscale

è punito, a titolo di sottrazione d'imposta, con una multa fino a 30 000 franchi o fino al triplo dell'imposta sottratta o del profitto illecito, se tale triplo supera 30 000 franchi.

² Chiunque, con astuzia, inganna le autorità fiscali affermando cose false o dissimulando fatti rilevanti o ne sfrutta l'errore per procacciare a sé o a un terzo un profitto fiscale indebito, è punito, a titolo di frode fiscale, con la detenzione sino a un anno, l'arresto, o la multa fino all'ammontare di cui al capoverso 1.

³ Se, per effetto della sottrazione o della frode, l'imposta preventiva non è stata riscossa, è stata rimborsata o è stata condonata a torto, essa deve essere pagata o restituita, compresi gli interessi dalla scadenza dell'imposta (art. 16), indipendentemente dalla punibilità di una data persona; l'autore e il compartecipe rispondono in solido dell'imposta con il contribuente o con colui che ha ottenuto a torto il rimborso.

⁴ L'obbligo di pagare l'imposta o di restituirla, conformemente al capoverso 3, non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena.

Art. 62

II. Messa in pericolo dell'imposta

¹ Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, compromette l'applicazione legale dell'imposta preventiva:

- a. non assolvendo, nella procedura di riscossione dell'imposta, l'obbligo di iscriversi come contribuente, di presentare le notifiche, le distinte e i rendiconti, di fornire le informazioni, di presentare i libri di commercio e i documenti giustificativi;
- b. rilasciando, sia come contribuente, sia in sua vece, un'attestazione inesatta quanto alla deduzione dell'imposta (art. 14, cpv. 2);
- c. fornendo dati falsi o tacendo fatti rilevanti in una distinta o in un rendiconto, in una notifica o in un affidavit (art. 11), in un'istanza di rimborso, di condono dell'imposta o di esenzione dalla stessa, o presentando a tale occasione documenti inesatti per giustificare fatti rilevanti;
- d. fornendo informazioni inesatte come contribuente, istante o terza persona;
- e. facendo valere un diritto al rimborso che non gli compete o che gli è già stato soddisfatto;
- f. contravvenendo all'obbligo di tenere regolarmente e di

conservare i libri di commercio, i registri e i documenti giustificativi; oppure

g. rendendo difficile, impedendo o rendendo impossibile la esecuzione normale di una verifica contabile o di altri controlli ufficiali,

è punito con una multa sino a 20 000 franchi.

² È riservata l'azione penale conformemente all'articolo 285 del Codice penale quando trattasi di un'infrazione nel senso del capoverso 1, lettera g.

Art. 63

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, omette o si obbliga ad omettere il trasferimento dell'imposta preventiva è punito con una multa fino a 10 000 franchi.

III. Violazione dell'obbligo di trasferire l'imposta

Art. 64

¹ Chiunque non adempie una condizione dalla quale dipende un'autorizzazione speciale,

chiunque contravviene a una prescrizione della presente legge o di un'ordinanza d'esecuzione, alle istruzioni di carattere generale emanate in base a tali prescrizioni o non osserva un decreto notificatogli individualmente con la comminatoria della pena contemplata nel presente articolo,

è punito con una multa fino a 5 000 franchi.

IV. Inosservanza di prescrizioni d'ordine

² È punito anche chiunque agisce per negligenza.

Art. 65

¹ Il procedimento per contravvenzioni, escluso quello per inosservanza di prescrizioni d'ordine, si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui l'infrazione è stata commessa, l'ultimo atto punibile è stato compiuto o ha preso fine l'operato punibile; in caso d'interruzione della prescrizione, il termine normale non può essere prolungato di più della metà.

V. Disposizioni generali
1. Prescrizione

² La prescrizione del procedimento penale è sospesa durante la procedura di reclamo o di ricorso quanto all'obbligazione fiscale, al diritto al rimborso dell'imposta o all'obbligo di restituirla (art. 61, cpv. 3).

³ La pena si prescrive in due anni per l'inosservanza di prescrizioni d'ordine e in cinque anni per le altre contravvenzioni.

Art. 66

2. Partecipazione; infrazioni commesse in aziende

¹ L'istigatore e il complice delle contravvenzioni sono punibili, salvo che si tratti di inosservanza di prescrizioni d'ordine.

² Se l'infrazione è stata commessa nell'esercizio o nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale, o nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale a favore di un terzo, le disposizioni penali si applicano alle persone che hanno compiuto l'atto.

³ La persona giuridica, la società o la ditta individuale è responsabile in solido, con l'autore, del pagamento della multa e delle spese, a meno che l'organo responsabile della gestione non provi di aver messo tutta la diligenza necessaria per far sì che l'autore osservi le prescrizioni. Questa disposizione si applica per analogia alle comunità di persone senza personalità giuridica, al mandante e al rappresentato. Al corresponsabile competono gli stessi diritti procedurali dell'imputato.

⁴ Se, secondo le circostanze, entra in considerazione soltanto l'infrazione di una multa di non più di 2 000 franchi, la persona giuridica, la società in nome collettivo o in accomandita, la ditta individuale o la comunità di persone senza personalità giuridica è punita come tale e nessun procedimento è promosso contro le persone punibili conformemente al capoverso 2.

Art. 67

B. Procedura

¹ L'Amministrazione federale delle contribuzioni promuove il procedimento e giudica le infrazioni conformemente agli articoli da 280 a 320 della legge federale sulla procedura penale del 15 giugno 1934¹.

² È fatto obbligo all'autorità cantonale di denunciare all'Amministrazione federale delle contribuzioni le infrazioni commesse in una procedura dinanzi a questa autorità.

³ Per l'inosservanza di prescrizioni d'ordine (art. 64), l'autorità cantonale può infliggere una multa fino a 500 franchi; la procedura è disciplinata dalle disposizioni vigenti della legislazione tributaria cantonale.

¹ CS 3, 286 (A VI A).

Capo quinto

Disposizioni finali e transitorie

Art. 68

I

La legge federale 4 ottobre 1917¹ sulle tasse di bollo è modificata come segue:

A. Modificazioni di diritto anteriore

I. Legge sulle tasse di bollo

Art. 1, lett. d

Abrogata

Art. 11, cpv. 1, lett. b e c

- b. averi presso banche svizzere,
 se la scadenza è a più di dodici mesi, o
 se il rimborso non può essere chiesto che entro un termine di più di dodici mesi, o
 se è convenuto, qualora gli averi restino in deposito più di dodici mesi, che al creditore vengano corrisposti interessi più elevati o altri vantaggi;

- c. averi derivanti da mutui di un importo superiore a cinquantamila franchi, fra parti di cui una almeno sia iscritta nel registro di commercio o eserciti un'impresa in forma commerciale,

se le disposizioni contrattuali garantiscono al mutuo una durata minima di oltre due anni, o

se il creditore non può esigere il rimborso entro due anni, o

se, in caso di rimborso entro due anni, la parte denunciante il mutuo subisce uno svantaggio.

Più mutui concessi per oltre due anni dal medesimo creditore al medesimo debitore devono essere sommati.

Se per siffatti averi sono costituiti pegni immobiliari o depositati titoli ipotecari, la tassa è riscossa solo quando il valore del pegno è in evidente sproporzione con l'importo dell' avere.

Art. 19, cpv. 4

⁴ I versamenti fatti dopo l'entrata in vigore della presente legge, su azioni nominative emesse innanzi il 1^o aprile 1918, ma

¹ CS 6, 105 (A XII C 2).

non interamente liberate a questa data, sono soggetti a una tassa di bollo dell'uno per cento, al momento della chiamata del capitale non versato.

Art. 23, cpv. 1

¹ La tassa è riscossa in ragione del due per cento.

Art. 28, cpv. 1

¹ La tassa è calcolata in ragione del due per cento della somma con la quale i titoli, secondo il loro tenore o gli statuti, partecipano agli utili (valore nominale) o della somma massima con la quale possono essere riscattati o rimborsati (valore di riscatto).

Art. 32, cpv. 2 (nuovo)

² Chiunque vuol collocare sul mercato svizzero titoli esteri nel modo indicato all'articolo 30, capoverso 1, deve, prima di procedere a qualsiasi atto d'esecuzione, fornire all'amministrazione federale delle contribuzioni delle garanzie per il pagamento della tassa; a questo effetto, le persone domiciliate all'estero devono designare un rappresentante solvibile, domiciliato nella Svizzera.

Capo settimo

Tassa di bollo sulle quote in fondi di investimento

Art. 48

I. Tassa di bollo d'emissione

1. Titoli svizzeri

a. Oggetto della tassa

¹ Sono soggetti alla tassa di bollo i documenti rilasciati da una persona domiciliata in Svizzera e rappresentanti quote in fondi di investimento o in altri patrimoni dello stesso genere.

² Sono considerate emesse da persona domiciliata in Svizzera anche le quote emesse da persona domiciliata all'estero unitamente a una persona domiciliata in Svizzera.

³ Se non vengono emesse quote, i libri di commercio o altri documenti che servono a certificarle tengono luogo dei titoli.

⁴ L'articolo 9, capoversi 1 e 3, della legge federale sulla imposta preventiva si applica per analogia.

Art. 49

b. Aliquota della tassa; debitore; trasferimento; scadenza

¹ La tassa è pari a sei decimi per cento del prezzo di emissione.

² La direzione del fondo è obbligata a pagare l'imposta. Se essa si trova all'estero, la banca depositaria in Svizzera la sostituisce. Se l'una e l'altra si trovano all'estero, la persona domiciliata in Svizzera che ha emesso unitamente a loro le quote deve l'importo in loro vece.

³ La tassa può essere addossata all'acquirente delle quote.

⁴ La tassa deve essere pagata al momento in cui i titoli sono consegnati ai primi acquirenti o messi a loro disposizione; se non vengono emesse quote, o non lo vengono subito, la tassa deve essere pagata al momento in cui i versamenti o le quote sono accreditati.

Art. 50

¹ Le quote in fondi di investimento emesse da persona domiciliata all'estero sono considerate titoli esteri nel senso dell'articolo 30.

2. Titoli esteri

² La tassa è calcolata in ragione di dodici decimi per cento del corso di emissione o d'ammissione in borsa.

³ L'articolo 48, capoverso 3, è applicabile.

Art. 51

¹ Le quote in fondi di investimento sono soggette alla tassa di bollo di negoziazione, conformemente agli articoli da 33 a 36.

II. Tassa di bollo di negoziazione

² La direzione del fondo e la banca depositaria sono equiparate ai negoziatori di titoli.

³ La tassa di negoziazione non è riscossa all'emissione di quote.

Art. 53, cpv. 2 (nuovo)

² È punibile con una multa fino a trentamila franchi:

- a. chi non adempie o non adempie in tempo debito gli obblighi prescritti dall'articolo 32, capoverso 2;
- b. chi, prima d'aver adempito le prescrizioni dell'articolo 32, capoverso 2, fa nota pubblicamente un'offerta invitante a sottoscrivere titoli esteri o un'offerta diretta ad una cerchia abbastanza estesa di persone o accetta sottoscrizioni, ordini o altre manifestazioni dell'intenzione di acquistare titoli esteri provocate da un'offerta siffatta.

II

II. Legge che completa e modifica la legislazione sulle tasse di bollo

La legge federale 24 giugno 1937¹ che completa e modifica la legislazione federale sulle tasse di bollo è modificata come segue:

Art. 2, cpv. 1

¹ La tassa è riscossa in ragione del due per cento.

III

III. Legge sulla esecuzione e sul fallimento

La legge federale 11 aprile 1889² sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:

Art. 219, cl. II, lett. m (nuova)

m. l'imposta preventiva che il debitore ha trasferito prima della di chiarazione di fallimento o del pignoramento (art. 46, cpv. 2, della legge federale sull'imposta preventiva, del 13 ottobre 1965).

Art. 69

B. Diritto transitorio
I. Per gli stranieri

¹ I portatori, domiciliati all'estero, di obbligazioni emesse da un ente di diritto pubblico svizzero prima del 10 ottobre 1921 con la promessa che gli interessi saranno versati senza alcuna deduzione d'imposta, hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta da questi interessi.

² I portatori, domiciliati all'estero, di quote in fondi di investimento già esistenti all'entrata in vigore della presente legge possono chiedere alla Confederazione il rimborso dell'imposta preventiva riscossa sulle prestazioni maturate nei tre anni successivi all'entrata in vigore della presente legge:

- a.* se, al momento della scadenza della prestazione imponibile, avevano il diritto di godimento sulle quote, e
- b.* se, secondo il diritto anteriore, almeno due terzi dell'ammontare della prestazione non sarebbero stati gravati dell'imposta preventiva.

Art. 70

II. Per i fondi di investimento immobiliare

¹ Se un fondo di investimento svizzero, comprendente esclusivamente beni immobili in Svizzera, esisteva già al momento dell'entrata in vigore della legge,

¹ CS 6, 170 (A XII C 2).

² CS 3, 3 (A V).

se i suoi attivi complessivi, secondo un conto annuale globale stabilito per esso e le società immobiliari che gli appartengono, sono adibiti per almeno il 75 per cento alla costruzione di alloggi o a misure preparatorie a tale scopo (acquisto di terreni fabbricabili, case d'abitazione iniziate, ecc.),

e se la direzione del fondo e la banca depositaria dichiarano insieme all'Amministrazione federale delle contribuzioni, prima dell'entrata in vigore della legge, che il diritto transitorio previsto nel presente articolo deve essere applicato al fondo,

le disposizioni della legislazione anteriore rimangono applicabili a tale fondo per un periodo transitorio di tre anni a contare dall'entrata in vigore della legge per quanto concerne l'oggetto e la base di calcolo delle tasse di bollo e dell'imposta preventiva, nonchè il diritto al rimborso dell'imposta preventiva.

² L'ordinamento speciale diventa caduco se le condizioni previste al capoverso 1 non sono più adempiute, a meno che la dissoluzione del fondo non sia stata decisa.

Art. 71

¹ Con l'entrata in vigore della presente legge, la tassa di bollo sulle cedole non è più riscossa; le disposizioni contrarie della legislazione federale cessano d'essere in vigore. C. Abolizione della tassa sulle cedole

² Le disposizioni che non sono più in vigore rimangono applicabili, anche dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai crediti fiscali che sono sorti, ai fatti che sono avvenuti e ai rapporti giuridici che si sono formati avanti tale data.

³ Se la tassa sulle cedole di carte-valori estere è stata pagata con un solo versamento in blocco non sarà rimborsato nessun importo proporzionale per le cedole scadute dopo l'entrata in vigore della presente legge.

⁴ Le cedole ai sensi della legge federale del 25 giugno 1921 ¹ concernente le tasse di bollo sulle cedole e i documenti loro equiparati secondo la legislazione federale sulle tasse di bollo non possono essere colpite dai Cantoni da una tassa di bollo o di registro.

¹ CS 6, 131; RU 1958, 375.

Art. 72

D. Abrogazione di diritto anteriore

¹ A contare dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:

- a. il decreto del Consiglio federale 1^o settembre 1943¹ concernente l'imposta a titolo di precauzione (imposta preventiva);
- b. il decreto del Consiglio federale 13 febbraio 1945² per garantire i diritti fiscali in materia di assicurazioni;
- c. gli articoli da 34 a 40 e 48 del decreto federale 22 dicembre 1938³ concernente l'attuazione dell'ordinamento transitorio delle finanze federali.

² Gli articoli da 35 a 40 e 48 del decreto federale 22 dicembre 1938 concernente l'attuazione dell'ordinamento transitorio delle finanze federali restano applicabili a tutti i fatti accaduti durante il periodo di validità di queste disposizioni.

Art. 73

E. Esecuzione

¹ Il Consiglio federale e i Cantoni emanano le disposizioni di esecuzione necessarie.

² Se un Cantone non può emanare tempestivamente le disposizioni d'esecuzione, il Consiglio federale prende a titolo provvisorio i provvedimenti necessari.

Art. 74

F. Entrata in vigore

Il Consiglio federale fissa la data d'entrata in vigore della presente legge.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 13 ottobre 1965.

Il Presidente: **Müller**

Il Segretario: **F. Weber**

¹ CS 6, 334 (A XII C 6); RU 1958, 375.

² CS 6, 353; RU 1958, 375.

³ CS 6, 39; RU 1953, 375.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 13 ottobre 1965.

Il Presidente: **Kurmann**

Il Segretario: **Ch. Oser**

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 13 ottobre 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser

Data della pubblicazione: *21 ottobre 1965.*

Termine d'opposizione: *19 gennaio 1966.*

Legge federale su l'imposta preventiva (Del 13 ottobre 1965)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1965
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	42
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	21.10.1965
Date	
Data	
Seite	962-993
Page	
Pagina	
Ref. No	10 155 384

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.